

- per il possesso delle Attestazioni SOA: **DGUE Parte II Lettera A: Informazioni sull'operatore economico**,
- per il possesso dei requisiti di cui all'art.90 comma 1, lettera a): **DGUE Parte IV: Criteri di selezione alla lettera C punto 1a)**,
- per il possesso dei requisiti di cui all'art.90 comma 1, lettera b): **DGUE Parte IV: Criteri di selezione alla lettera B punto 6)**,
- per il possesso dei requisiti di cui all'art.90 comma 1, lettera c): **DGUE Parte IV: Criteri di selezione alla lettera C punto 9)**.

Le imprese per le quali sia scaduto il triennio per la verifica intermedia devono allegare, nella Documentazione amministrativa, la richiesta alla SOA di verifica triennale presentata nei termini di legge (fermo restando che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata all'esito positivo della verifica stessa).

SI PRECISA INOLTRE QUANTO SEGUE:

PER LA CATEGORIA PREVALENTE OG2, trattandosi di fabbricato vincolato facente parte del patrimonio immobiliare della Tenuta di San Rossore e come tale tutelato in forza del decreto MIBAC n° 373/2012 istituito per la Tenuta medesima, vige la disciplina speciale degli artt. 146 e 148 commi 2 e 4 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. MIBACT 154/2017, con **divieto di avvalimento e qualificazione obbligatoria a prescindere dall'importo**, per cui **in caso di subappalto o RTI anche le imprese subappaltatrici o mandanti dovranno essere in possesso della relativa qualificazione per l'importo corrispondente.**

PER LA CATEGORIA SCORPORABILE OS4, rientrando tra quelle a notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (c.d. "superspecialistiche", in acronimo SIOS), così come definite e individuate dal D.M. del M.I.T. 248/2016, vige la disciplina dettata dal D.Lgs. 50/16 ai sensi della quale:

- **non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento** ai fini della qualificazione nella categoria scorporabile, in quanto SIOS di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori, ai sensi dell'art. 89 comma 11 del Codice.

Se l'operatore economico invitato, riguardo alle lavorazioni riconducibili alla categoria OS4, non è in possesso neanche dei requisiti di cui all'art. 90, obbligatoriamente dovrà in alternativa costituire un RTI oppure subappaltare a favore di un altro operatore economico in possesso della SOA o dei requisiti di cui all'art. 90.

8. AVVALIMENTO

Richiamato il contenuto del precedente paragrafo, si precisa che nella presente procedura d'appalto **non è consentito ricorrere all'istituto dell'avvalimento.**

9. SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, nel rispetto delle **disposizioni contenute all'art. 105 del Codice come aggiornato e modificato dall'art. 49 del DL 77/2021 e dalla Legge di conversione L. 108/2021.**

Ai sensi dell'aggiornamento del **comma 1 dell'articolo 105** del Codice dei contratti **NON** potrà essere affidata a terzi:

- l'integrale esecuzione delle prestazioni o delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto,
- la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 4, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del Codice, in sede di esecuzione del contratto non potrà essere autorizzato il subappalto ad Impresa che abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.

Il concorrente NON è obbligato ad indicare la terna di subappaltatori, in virtù della sospensione del comma 6 dell'art. 105 del Codice operata dalla L. 14/6/2019 n.55.

In caso di ricorso al subappalto il concorrente dovrà dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione previsti all'art. 80 del Codice ed il subappaltatore dovrà essere qualificato nella relativa categoria.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Ai sensi dell'art. 105, comma 13 del Codice, la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti nei casi previsti dallo stesso comma 13, lettere a) e b) del Codice e come recepito nel Capitolato Speciale d'Appalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

In virtù dell'esenzione introdotta dall'articolo 1 comma 4 della Legge 120/2020 e ss.mm.ii., per partecipare alla presente procedura **NON è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria** prevista dall'art. 93 del Codice.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELL'OFFERTA

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, **entro e non oltre il giorno e l'ora di scadenza indicata sul portale START**, la seguente documentazione:

A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai successivi punti **A.1 e ss.** firmata digitalmente, ove previsto, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

B) L'OFFERTA ECONOMICA, di cui al successivo paragrafo 17, firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA